

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

= ORDINANZA N° 46/85 =

Il Capitano di Fregata (CP), Reggente il Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Marinella in data 12.6.1985 relativa alle condizioni statiche del castello di Santa Severa;
- CONSIDERATA la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942, n°327, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n°328:

O R D I N A

Art. 1

Con decorrenza immediata, sono vietati il transito e la sosta delle persone nonché la balneazione e la sosta e transito di qualsiasi imbarcazione nella zona di demanio marittimo e di specchio acqueo marittimo a SSW del Castello di Santa Severa, compresa in un semicerchio con raggio di 50 mt., come meglio illustrato nella planimetria allegata che fa parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 3

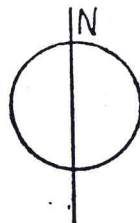
Il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Civitavecchia, lì 18.7.1985

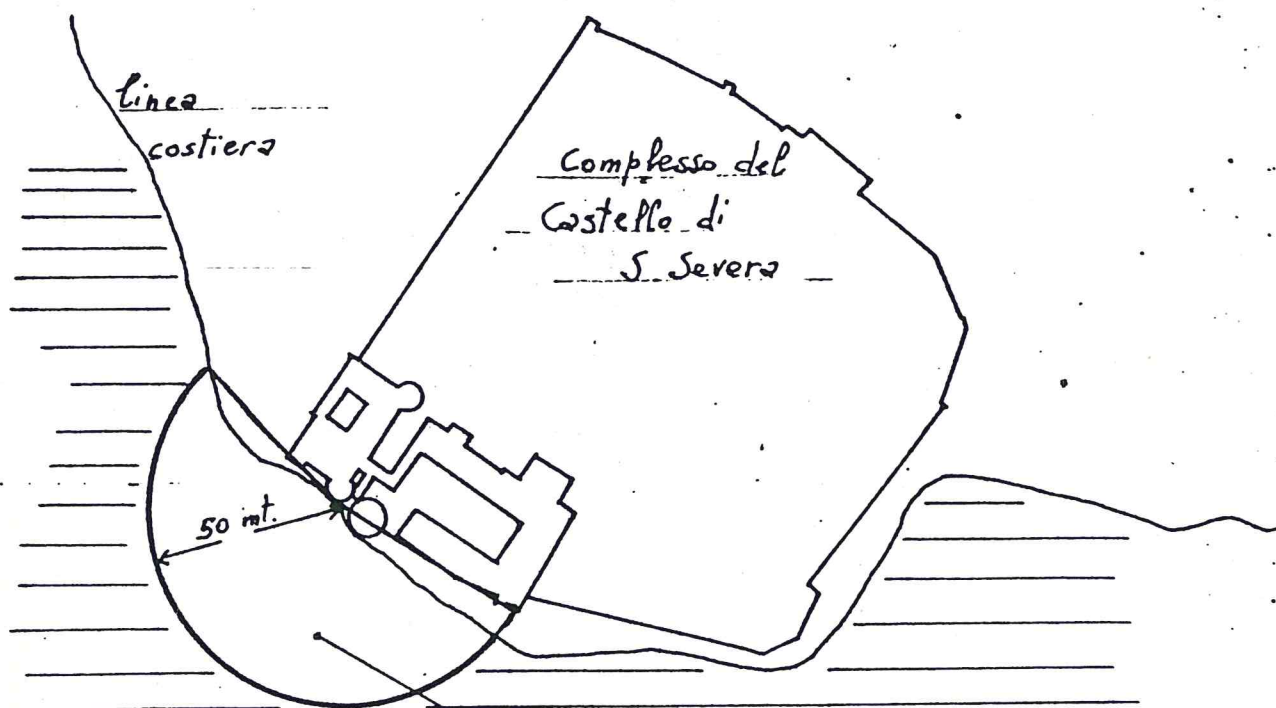


IL REGGENTE
Capitano di Fregata (CP)
(Gregorio RIOLO VINCIGUERRA)

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 46/85 IN
DATA 18-7-1985 DELLA CAPITANERIA
DI PORTO DI CIVITAVECCHIA



1:2000



Zona vietata alla
balneazione ed al
transito di natanti